



CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA
TEL: (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742
email: info@cngeologi.it

A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi

LORO SEDI

Roma, 23 luglio 2024

Consiglio Nazionale dei Geologi
Cod. Ente: cnodg Cod. Registro: OUT
UO: Consiglio Nazionale dei Geologi
Prot.N. 0001546 del 23/07/2024
Rif. Ordini Regionali dei Geologi

CIRCOLARE N° 524

**OGGETTO: INFORMATIVA SU NOTA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
«CHIARIMENTI SULLA CIRCOLARE N.513/23 RECANTE
“AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA-
TRIENNIO 2023-2025”».**

In data 24 giugno 2024, a seguito di richiesta proveniente dall'Ordine Regionale dei Geologi della Lombardia, il Ministero della Giustizia ha provveduto a trasmettere una nota avente ad oggetto «Chiarimenti sulla circolare n. 513/23 recante “Aggiornamento e formazione professionale continua-Triennio 2023-2024”».

In sostanza, il Ministero della Giustizia, prendendo atto della nota ricevuta e delle precedenti deduzioni del Consiglio Nazionale, ha fornito l'opportuna interpretazione della citata Circolare, in riferimento al Regolamento per l'aggiornamento a formazione professionale continua.

Nello specifico, l'oggetto della richiesta da parte dell'Ordine dei Geologi della Lombardia era sintetizzabile in due punti:

1. la circostanza che la Circolare abbia introdotto una ulteriore fattispecie di esonero dalla formazione continua non prevista nel Regolamento e relativa ai professionisti iscritti all'Albo e sospesi dall'esercizio della professione per qualsiasi motivo;
2. la constatazione che, in merito ai “criteri di definizione dei CFP”, la Circolare abbia previsto che la disposizione di cui alla lettera a) del comma 8 dell'art. 7 del Regolamento non possa essere estesa in via analogica alla partecipazione ad organi/organismi diversi da quelli espressamente menzionati, come ad esempio le commissioni edilizie/paesaggistiche alla cui composizione abbiano contribuito gli Ordini Regionali, ai quali, invece, a parere dell'Ordine, andrebbe riferita l'attività formativa in virtù della tipologia di attività svolta.

Quanto alla prima questione, a parere del Ministero della Giustizia, *«la circolare C.N.G. n.513 del 21.4.23, nella parte in cui esclude gli iscritti sospesi in sede disciplinare dall'obbligo di formazione continua, non risponde ai criteri posti dal Regolamento n. 1/18 perché introduce una fattispecie di esonero non prevista»*.

Quanto alla seconda questione, sulla base dello stesso parere del Ministero della Giustizia, deve ritenersi che *«nei termini esposti dall'Ordine della Lombardia non vi siano gli elementi per poter ritenere la Circolare contrastante con il Regolamento APC, poiché l'Ordine richiede una interpretazione che estenda “per analogia” le norme regolamentari alla partecipazione alle Commissioni edilizie/paesaggistiche, che si assume non rientrare letteralmente nella previsione di cui alla lettera a), [del comma 8] dell'art.7, sul solo presupposto che l'attività svolta presso queste commissioni sia strettamente legata ad aspetti culturali e scientifici della categoria. L'interpretazione per analogia non è però consentita perché l'art. 7 del Regolamento non contiene lacune e individua una casistica specifica delle attività collegate alla cultura professionale che accedono ai crediti formativi e per ciascuna specifica i relativi presupposti. Le attività ivi indicate fanno sempre riferimento al mondo della formazione professionale e della docenza, ovvero vi è un collegamento diretto di rappresentanza del C.N.G. o dell'Ordine Regionale. Questo requisito è invece assente nel ruolo del professionista nominato nelle Commissioni edilizie, che svolge esclusivamente attività prevista dalla normativa in qualità di esperto, senza che alla base vi sia il collegamento richiesto dall'art. 7.»*.

In conclusione, il Ministero della Giustizia ritiene che *«deve ritenersi che la circolare n. 513/23 non risponda ai criteri posti dal Regolamento APC limitatamente alla sola la questione di cui al punto n.1 relativa ai professionisti con obbligo di formazione.»*.

La presente viene trasmessa per fornire agli Ordini Regionali dei Geologi un indirizzo affinché ci si adegui nell'applicazione del Regolamento per la formazione professionale continua come segue:

a) in abrogazione del paragrafo “*Principi generali ed oggetto*” della Circolare n. 513/2023, gli iscritti sospesi dall'esercizio dell'attività professionale sono obbligati ad adempiere gli obblighi di formazione e aggiornamento per il triennio in corso;

b) l'esonero di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 2, comma 3, del citato Regolamento non è applicabile alle ipotesi in cui il mancato esercizio dell'attività professionale, in forma libera o dipendente, derivi dall'applicazione di sanzioni disciplinari o di altra natura previste dalla vigente normativa;

c) come previsto dalla Circolare n. 513/2023, *«La lettera a) del comma 8 dell'art. 7 del Regolamento vigente si riferisce esclusivamente alla partecipazione agli organismi ed organi ivi indicati in rappresentanza del CNG e/o di un Ordine Regionale oppure di cui sono parte i membri di questi ultimi. Pertanto, l'applicazione della disposizione non può estendersi, in via analogica, alla partecipazione ad organi o organismi istituiti da enti locali, regionali, nazionali e internazionali aventi natura diversa da quella ivi espressamente menzionata oppure con modalità differenti da quelle qui letteralmente indicate; ciò anche qualora i citati organi o organismi abbiano natura*

pubblica (a titolo esemplificativo, ci si riferisce alle commissioni edilizie cui l'iscritto prende parte nell'ambito della propria attività professionale).».

Cordiali saluti.



IL PRESIDENTE

Arcangelo Francesco Violo

Arcangelo Francesco Violo